

ALLEGATO 01

c) POLIZZA INCENDIO E RISCHI VARI

Gara d'appalto per l'affidamento dei

SERVIZI ASSICURATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
(2018/2021)

CODICE C.I.G.: 74671642AB

POLIZZA**INCENDIO E RISCHI VARI**

CONTRAENTE	CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA Centro Direzionale Isola F/13 80143 NAPOLI Codice Fiscale 80051460634 Denominato "Consiglio"																					
DURATA	Triennale																					
FRAZIONAMENTO PREMIO	Annuale																					
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	Sede di Napoli del Consiglio presso il Centro Direzionale Isola F fabbricato 13 e fabbricato 8 –																					
CAPITALI ASSICURATI	<table><tr><td>Fabbricati</td><td>€.</td><td>45.000.000,00</td></tr><tr><td>Macchinari, attrezzature, arredamento</td><td>€.</td><td>2.500.000,00</td></tr><tr><td>Fenomeno elettrico</td><td>€.</td><td>200.000,00</td></tr><tr><td>Ricorso Terzi</td><td>€.</td><td>5.000.000,00</td></tr><tr><td>Danni da interruzione d'esercizio</td><td>€.</td><td>500.000,00</td></tr><tr><td>Spese di demolizione e sgombero</td><td>€.</td><td>300.000,00</td></tr><tr><td>Onorario dei periti</td><td>€.</td><td>30.000,00</td></tr></table>	Fabbricati	€.	45.000.000,00	Macchinari, attrezzature, arredamento	€.	2.500.000,00	Fenomeno elettrico	€.	200.000,00	Ricorso Terzi	€.	5.000.000,00	Danni da interruzione d'esercizio	€.	500.000,00	Spese di demolizione e sgombero	€.	300.000,00	Onorario dei periti	€.	30.000,00
Fabbricati	€.	45.000.000,00																				
Macchinari, attrezzature, arredamento	€.	2.500.000,00																				
Fenomeno elettrico	€.	200.000,00																				
Ricorso Terzi	€.	5.000.000,00																				
Danni da interruzione d'esercizio	€.	500.000,00																				
Spese di demolizione e sgombero	€.	300.000,00																				
Onorario dei periti	€.	30.000,00																				
CONDIZIONI PARTICOLARI	<ul style="list-style-type: none">- Ass. costo ricostruzione o rimpiazzo (valore a nuovo)- Deroga alla proporzionale- Anticipo indennizzi- Rinuncia alla rivalsa- Operazioni peritali- Spese per limitare e contenere il danno- Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio- Operazioni di carico e scarico- Fabbricati in comproprietà o in condominio- Caduta aerei- Onda sonora- Opere d'arte in camera di sicurezza																					
ESTENSIONI DI GARANZIA	<ul style="list-style-type: none">- Fumo																					

- Acqua condotta
- Spese di ricerca e riparazione danni da acqua condotta
- Dispersione dei liquidi in contenitore
- Fenomeno elettrico
- Ricorso terzi
- Urto dei veicoli stradali
- Onorario dei periti e dei consulenti
- Danni da interruzione d'esercizio
- Colaggio di acqua da impianti di estinzione
- Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
- Eventi atmosferici
- Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio
- Atti di terrorismo
- Terremoto
- Inondazioni, alluvioni e allagamenti
- Pagamento del premio al perfezionamento

PREMIO ANNUO

€ 27.500,00

DEFINIZIONI

- **ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **ASSICURAZIONE:** il contratto di assicurazione;
- **CONTRAENTE:** Consiglio Regionale della Campania, denominato "Consiglio";
- **COSE:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- **INDENNIZZO:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **POLIZZA:** il documento che prova l'assicurazione;
- **PREMIO:** la somma dovuta alla Società;
- **SINISTRO:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- **SOCIETÀ:** l'Impresa assicuratrice;

DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO

1 **Incendio** - Combustione con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

2 **Esplosione** - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

3 **Scoppio** - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

4 **Fabbricati** - L'intera costruzione edile, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti fissi per l'illuminazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, impianti elevatori, affreschi e statue non aventi valore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione "Macchinario", "Attrezzature" "Arredamento".

5 **Macchinario** - Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, escluso impianti elevatori, impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; altri impianti non indicati sotto la denominazione di fabbricato, mobili ed arredamento dei depositi e delle dipendenze d'industrie non costituenti rischio separato rispetto all'industria.

6 **Attrezzature** - Mobilio, arredamento, impianti e mezzi di sollevamento esclusi impianti elevatori, impianti ed attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al PRA; apparecchiature di segnalazione e comunicazione altri impianti indicati sotto la denominazione macchinario ad esclusione delle macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; serbatoi metallici e tubazioni.

7 **Arredamento** - Mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti (escluso comunque ciò che rientra nella definizione di "Apparecchiature elettroniche");

8 **Apparecchiature Elettroniche** - Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione dati: computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem, il tutto se non collegato esclusivamente e/o non collegabile esclusivamente al servizio di macchine, attrezzi, strumenti, utensili, impianti (anche di sollevamento, pesa e traino); trasporto, segnalazione, comunicazione, allarme, rilevazione fumi e/o calore, radiotelevisivi, ricetrasmisione, telecomunicazione industriali e/o dei depositi.

9 **Merci** - Materie prime -ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semi lavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi "esplosivi" "infiammabili" e "merci speciali";

10 **Esplosivi** - Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

a) contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione;

b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940;

11 **Infiammabili** - Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 350 centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A:

- gas combustibili
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 210 °C
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 210 °C e inferiore a 55 °C.

SCHEMA DI ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO

Capitali da assicurare:

FABBRICATO:

Centro Direzionale Isola F/13 € 35.000.000,00

Centro Direzionale Isola F/8 € 10.000.000,00

Si precisa che il Fabbricato Isola F8 è condiviso ad oggi con il Ministero delle Economie e delle Finanze, con la società Allianz Assicurazioni, la società NTT DATA e la società ALMA VIVA e che la copertura assicurativa richiesta si intende solo per i danni eventualmente attribuibili ai piani 3°,4°,5°,6°,7°,8° e 10°, locale ad uso deposito sito al primo piano interrato, parte del secondo piano interrato destinato ad autorimessa per un numero di 21 stalli contrassegnati dal n. 1 al n. 21 utilizzati dal Consiglio Regionale della Campania

CONTENUTO € 2.500.000,00

(Macchinari, Attrezzature, Arredamento ed Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

FENOMENO ELETTRICO € 750.000,00

RICORSO TERZI € 5.000.000,00

DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO IN FORMA

a percentuale fino al 10% delle partite

Fabbricato e Contenuto fino ad un massimo di € 500.000,00

SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 300.000,00

ONORARIO DEI PERITI € 30.000,00

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI VARI IN PARTICOLARE

1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società si obbliga a indennizzare altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi previsti in polizza, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

1.2. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Consiglio.

Spetta in particolare al Consiglio compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

1.3. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Consiglio ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.4. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Consiglio deve:

- a. fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b. darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quanto ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

- d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

1.5. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualora il Consiglio esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione nomi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

1.6. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a. direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Consiglio o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b. fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Consiglio con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo, Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

1.7. MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nella forma prevista al punto 3.4., nonché verificare se il Consiglio ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 1.4.;
- c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione cui al punto 1.8.;

d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 1.6. lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alla lettere c. e d. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

1.8. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate, illese, danneggiate o distrutte, avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. FABBRICATI -si stima la spesa necessaria per l'integrale Costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area di sedime, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. MACCHINARIO, ATTREZZATURA, ARREDAMENTO -si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. MERCI -si determina la quantità e la qualità delle merci assicurate, con l'ausilio anche della documentazione contabile obbligatoria per legge; si determina il valore delle merci moltiplicando le quantità per il costo unitario come desumibile dall'inventario del bilancio ultimo approvato o dalle scritture ausiliarie di magazzino. La valorizzazione delle merci in corso di lavoro avverrà applicando lo stesso criterio dei prodotti finiti ridotto in relazione allo stato di avanzamento del processo produttivo. Per le merci o prodotti che non fossero presenti nel bilancio ultimo approvato, si applica il costo di acquisto o di fabbricazione con gli stessi criteri di configurazione di costo applicati per la valorizzazione dell'inventario. Ove le valutazioni così formulate superassero eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per "Fabbricati" - applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per "Macchinario", "Attrezzatura", "Arredamento" e "Merci", deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la

Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

1.10. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni il Consiglio deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Consiglio deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione all'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

1.11. FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO.

L'Assicurazione della porzione di fabbricato comprende anche la quota ad essa relativa, delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

1.12. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando il Consiglio dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dal punto 2.21. lettera b).

1.13. OPERAZIONI PERITALI

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile lo svolgimento dell'attività del Consiglio.

1.14. CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA

È tollerata, e quindi può anche non essere espressamente dichiarata in polizza, resistenza in ogni rischio separato di 1 Kg. di < sostanze pericolose > di 50 Kg. di «infiammabili» ad uso privato e manutenzione, nonché di infiammabili ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato o trovatisi in serbatoi di veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore; di kg. 50 di < merci speciali >.

2. ESTENSIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA

A. ESTENSIONI

2.1. FUMO

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

2.2. ACQUA CONDOTTA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati contenenti gli enti medesimi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo di **€ 500,00** ed in nessun caso la Società pagherà per sinistro ed anno assicurativo somma maggiore ad **€ 100.000,00**.

2.3. SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA

In caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca, nei fabbricati assicurati, della rottura, per la sua riparazione e danni collaterali. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€ 500,00**.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per singolo sinistro somma superiore ad **€ 10.000,00** e con il massimo di **€ 40.000,00** per anno assicurativo.

2.4. DISPERSIONE DEI LIQUIDI IN CONTENITORE

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in appositi contenitori causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

2.5. FENOMENO ELETTRICO

La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchiature elettroniche ed elettrotecniche, apparecchi e circuiti compresi per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di un importo di **€ 250,00**.

In nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro ed anno assicurativo, somma superiore ad **€ 750.000.000,00**.

2.6. RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne il Consiglio fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Consiglio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni -totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, o i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; .
- il legale rappresentante, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto al Consiglio, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

Il Consiglio deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Consiglio.

Il Consiglio deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

2.7. URTO DEI VEICOLI STRADALI

La Società risponde dei danni che l'urto dei veicoli non appartenenti al Consiglio ed in transito sulla pubblica via può cagionare alle cose assicurate anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

2.8. ONORARIO DEI PERITI E DEI CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Consiglio avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni generali di Assicurazione e di eventuali Consulenti di parte, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Consiglio a seguito di nomina di terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza dell'importo di **€ 30.000,00** per sinistro ed anno assicurativo.

2.9. DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, in caso di sinistro, l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, di una percentuale massima pari al 10% delle Partite fabbricati, Macchinari e Attrezzature, e fino alla concorrenza massima di **€ 500.000,00** per sinistro ed anno assicurativo.

2.10. COLAGGIO DI ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia, incluse le relative alimentazioni.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al **10%** dell'indennizzo dovuto con il minimo di **€ 1.000,00**.

2.11. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza.

Per la presente garanzia non è operante il disposto del punto 1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE delle norme che regolano l'assicurazione Incendio e rischi vari.

2.12. EVENTI ATMOSFERICI

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

- 2.12.1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- 2.12.2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rottura, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del **15%** con il minimo di €. **1.500,00** ;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nella medesima annualità assicurativa, importo superiore all'**80%** della somma assicurata, rispettivamente per ogni partita.

2.13. TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO

La Società risponde:

- 2.13.1. dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi, sabotaggio;
- 2.13.2. degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del Consiglio) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al **15%** dell'indennizzo dovuto con il minimo di €. **1.500,00**;
- in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore all'**80%** della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati.

2.14. ATTI DI TERRORISMO

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo.

La garanzia è prestata con lo scoperto del **25%** con il minimo di **€.5.000,00**.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di **€.5.000.000,00**.

2.15. TERREMOTO

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a **€.50.000,00**
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di **€.5.000.000,00**.

2.16. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI E FRANE

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di **€.20.000,00**
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di **€.5.000.000,00**.

2.17. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

Le cose assicurate sottotetto si intendono garantite anche all'aperto nelle immediate vicinanze dei fabbricati, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico.

2.18. CADUTA AEREI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati dalla caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, esclusi ordigni esplosivi.

2.19. ONDA SONICA

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo di **€.500,00**.

2.20. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO

A parziale deroga del punto 3.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA delle norme che regolano l'assicurazione in genere, il periodo di tempo concesso al Consiglio per il pagamento del premio al perfezionamento, viene prolungato a 30 giorni.

B. ESCLUSIONI

2.21. ESCLUSIONI IN GENERALE

Sono esclusi i danni:

- a. causati da esplosione e emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni dell'atomo, come pure reazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che il Consiglio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b. causati con dolo o colpa grave del Consiglio, dei rappresentanti legali, degli amministratori;
- c. di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- d. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
- g. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- h. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Consiglio provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.22. ACQUA CONDOTTA

La Società non risponde:

- a. dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. dei danni causati da gelo.

2.23. FENOMENO ELETTRICO

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c. dovuti a difetti noti al Consiglio all'atto di stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

2.24. RICORSO TERZI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Consiglio abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Consiglio ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzi dette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

2.25. COLAGGIO DI ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE

La Società non indennizza:

- a. i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- b. i danni da gelo;
- c. le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione .

2.26. EVENTI ATMOSFERICI

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
- b. subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - lastre di cemento-amianto o di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

2.27. TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO

La Società non risponde dei danni:

causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;

2.28. ATTI DI TERRORISMO

Sono esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

2.29. TERREMOTO

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancato o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

2.30. INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c. di franamento, cedimento o smottamento del terreno.
- d. a cose mobili all'aperto;
- e. alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

2.31. OPERE D'ARTE IN CAMERA DI SICUREZZA

Dall'assicurazione si intendono escluse le opere d'arte custodite all'interno di una camera di sicurezza ubicata all'interno del Fabbricato Isola F/13, piano -1 interrato.

Pertanto, in deroga del punto 1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE delle norme che regolano l'assicurazione incendio e rischi vari, non hanno influenza sull'eventuale indennizzo spettante a termine di polizza.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Consiglio, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

3.2. PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Consiglio non paga il premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

3.3. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

3.4. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Consiglio deve dare comunicazione scritta, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

3.5. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Consiglio ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

3.6. ONERI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Consiglio.

3.7. FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del Consiglio.

3.8. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.9. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso le persone delle quali il Consiglio deve rispondere a norme di legge, le Società controllate, consociate e collegate, ed i clienti, purché il Consiglio, a sua volta, non eserciti l'Azione verso il responsabile.

4. FRANCHIGIE

Non sono previste franchigie.

5. LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

5.1. CONDIZIONI PARTICOLARI DI INDENNIZZO

5.1.1. ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO)

Premesso che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente:

- per i FABBRICATI la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area di sedime;
- per i MACCHINARI e gli IMPIANTI, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
 - 5.1.1.1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - a. l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b. il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
 - 5.1.1.2. agli effetti del punto 1.9. delle norme che regolano l'assicurazione Incendio e rischi vari, il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
 - 5.1.1.3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del Supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle Assicurazioni stesse;
 - 5.1.1.4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura o impianto importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I. e capo II. del punto 1.8. delle norme che regolano l'assicurazione Incendio;

- 5.1.1.5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale definitivo di perizia;
- 5.1.1.6. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

5.1.2. DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

A parziale deroga del punto 1.9. delle norme che regolano l'assicurazione Incendio e rischi vari, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto del punto 1.9. rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

5.1.3. ANTICIPO INDENNIZZI

Il Consiglio ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€.100.000,00**.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a **€.1.500.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, il Consiglio potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

5.1.4. SPESE PER LIMITARE E CONTENERE IL DANNO

Sono parificati ai danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dal Consiglio o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o limitare l'incendio.

5.1.5. LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

INDICE

POLIZZA.....	2
DEFINIZIONI.....	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	5
SCHEDA DI ASSICURAZIONE POLIZZA INCENDIO.....	7
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E RISCHI VARI IN PARTICOLARE.....	9
1.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	9
1.2. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI.....	9
1.3. ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE.....	9
1.4. OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.....	9
1.5. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO.....	10
1.6. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO.....	10
1.7. MANDATO DEI PERITI.....	10
1.8. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO.....	11
1.9. ASSICURAZIONE PARZIALE.....	11
1.10. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI.....	12
1.11. FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO.....	12
1.12. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.....	12
1.13. OPERAZIONI PERITALI.....	12
1.14. CIRCOSTANZE NON INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RAPPORTO ALL'ATTIVITÀ ESERCITATA.....	12
2. ESTENSIONI O ESCLUSIONI DI GARANZIA.....	13
A. ESTENSIONI.....	13
2.1. FUMO.....	13
2.2. ACQUA CONDOTTA.....	13
2.3. SPESE PER LA RICERCA E RIPARAZIONE DEI DANNI DA ACQUA CONDOTTA.....	13
2.4. DISPERSIONE DEI LIQUIDI IN CONTENITORE.....	13
2.5. FENOMENO ELETTRICO.....	13
2.6. RICORSO TERZI.....	13
2.7. URTO DEI VEICOLI STRADALI.....	14
2.8. ONORARIO DEI PERITI E DEI CONSULENTI.....	14
2.9. DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO.....	14
2.10. COLAGGIO DI ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE.....	14
2.11. SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO.....	15
2.12. EVENTI ATMOSFERICI.....	15
2.13. TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO.....	15
2.14. ATTI DI TERRORISMO.....	15
2.15. TERREMOTO.....	16
2.16. INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI E FRANE.....	16
2.17. OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO.....	16
2.18. CADUTA AEREI.....	16
2.19. ONDA SONICA.....	16
2.20. PAGAMENTO DEL PREMIO AL PERFEZIONAMENTO.....	17
B. ESCLUSIONI.....	17
2.21. ESCLUSIONI IN GENERALE.....	17
2.22. ACQUA CONDOTTA.....	17
2.23. FENOMENO ELETTRICO.....	17
2.24. RICORSO TERZI.....	18

2.25.	COLAGGIO DI ACQUA DA IMPIANTI AUTOMATICI DI ESTINZIONE	18
2.26.	EVENTI ATMOSFERICI	18
2.27.	TUMULTI POPOLARI, SCIOPERI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI O DOLOSI, SABOTAGGIO.....	18
2.28.	ATTI DI TERRORISMO.....	19
2.29.	TERREMOTO	19
2.30.	INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI.....	19
2.31.	OPERE D'ARTE IN CAMERA DI SICUREZZA.....	19
3.	NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	20
3.1.	DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.....	20
3.2.	PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....	20
3.3.	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	20
3.4.	AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	20
3.5.	DIMINUZIONE DEL RISCHIO	20
3.6.	ONERI.....	20
3.7.	FORO COMPETENTE.....	20
3.8.	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	20
3.9.	RINUNCIA ALLA RIVALSA.....	21
4.	FRANCHIGIE	21
5.	LIMITI DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO	21
5.1.	CONDIZIONI PARTICOLARI DI INDENNIZZO	21
5.1.1.	ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO (VALORE A NUOVO).....	20
5.1.2.	DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE.....	21